



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P14/2019

**PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE INDAGINI
OBBLIGATORIE ISTAT SUI PREZZI AL CONSUMO E INDAGINI MULTISCOPO PER IL COMUNE DI ASCOLI PICENO
MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CIG: 81347586A9

1. Definizioni.....	3
2. Disciplina normativa dell'appalto	3
3. Descrizione del servizio	4
4. Durata rinnovi e valore del contratto	4
5. Esecuzione in via d'urgenza	5
6. Forma del contratto	5
7. Corrispettivi	5
8. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio	5
9. Gruppo lavoro	7
10. Condizioni di svolgimento del servizio	8
11. Attestazione di regolare esecuzione	9
12. Fatturazione e pagamenti	9
13. Penali.....	10
14. Esecuzione in danno	10
15. Modalità di realizzazione	11
16. Codice di comportamento.....	11
17. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.....	11
18. Brevetti industriali e diritti d'autore	11
19. Obblighi di riservatezza.....	12
20. Danni e responsabilità	12
21. Cessione del credito e divieto di cessione del contratto	13
22. Subappalto.....	13
23. Tracciabilità dei flussi finanziari	14
24. Risoluzione del contratto	14
25. Recesso	15
26. Controversie.....	16

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Amministrazione/Committente:** Comune di Ascoli Piceno;
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- **Servizio:** il servizio di rilevazione delle indagini obbligatorie ISTAT sui prezzi al consumo e indagini multiscopo oggetto del Contratto;
- **Rilevatori:** personale, addetto allo svolgimento dell'attività di rilevazione;
- **Coordinatore:** soggetto, individuato dal Fornitore, responsabile del coordinamento del servizio e incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione;
- **Giornata lavorativa:** giornata tipo di attività che si svolge, di norma, durante gli orari di apertura degli esercizi commerciali;
- **Piano di rilevazione:** insieme delle fasi elementari per l'espletamento della rilevazione dei dati in una indagine statistica. Il piano di rilevazione comprende:
 - il piano di campionamento (se l'indagine è per campione);
 - le scelte per la rilevazione dei dati (diretto - per intervista o con questionari da autocompilare - o indiretto - per osservazioni o su fonti già esistenti-);
 - la predisposizione degli strumenti (questionario, altro) e la formazione del personale da adibire alla rilevazione delle informazioni.

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

3.Descrizione del servizio

Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di rilevazione sul territorio comunale delle indagini obbligatorie ISTAT previste nel Programma Statistico Nazionale e precisamente, indagini mensili "Prezzi al consumo" dei generi alimentari e non a carico del Comune di Ascoli Piceno e indagini occasionali multiscopo sulle famiglie a carico dell'ISTAT.

L'attività di rilevazione dei prezzi al consumo ha come scopo la raccolta dei dati che l'Istituto Nazionale di Statistica utilizza ai fini della costruzione degli indici per la misurazione della dinamica dei prezzi al consumo sia a livello locale che nazionale.

La rilevazione territoriale dei prezzi al consumo deve svolgersi secondo metodologie e caratteristiche stabilite direttamente dall'ISTAT, in particolare deve essere effettuata sistematicamente, in via indicativa e non esaustiva presso punti vendita del commercio al minuto con frequenza mensile (negozi, supermercati, artigiani, liberi professionisti, aziende, agenzie, ospedali, ambulatori di analisi, centri sportivi, stadi, musei, cinema, teatri, affittuari, amministratori condominiali) o bimensile (ortofrutta, prodotti ittici, petroliferi).

Il Fornitore annualmente dovrà redigere e consegnare al servizio comunale di riferimento il piano di rilevazione rispondente alle caratteristiche disposte dall'ISTAT.

Il calendario di svolgimento dei servizi di rilevazione statistica appaltati sarà stabilito in base alle scadenze poste dall'ISTAT.

Con cadenza mensile, il fornitore, tramite formale report, rende edotta l'Amministrazione circa eventuali errori e correzioni operative riscontrati ed effettuati nel mese corrente e comunica le novità metodologiche e/o organizzative per la rilevazione del mese successivo.

Il Fornitore dovrà:

- impegnarsi all'osservanza di quanto stabilito dal D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322 e s.m.i. per quanto concerne gli aspetti generali della rilevazione e il rispetto del segreto statistico;
- garantire l'effettuazione della rilevazione dei prezzi al consumo secondo calendario e sistemi metodologici imposti dall'ISTAT;
- dare la disponibilità a effettuare la rilevazione nell'intero arco della giornata lavorativa;
- garantire l'utilizzo del mezzo proprio, con oneri a proprio carico, per gli spostamenti richiesti sul territorio comunale e, qualora occorresse, anche al di fuori dello stesso.

4.Durata rinnovi e valore del contratto

Il servizio ha durata triennale; il termine decorre dalla data di inizio attività del servizio, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti.

Il valore del contratto è stimato in complessi € 159.828,00 Iva di legge esclusa; gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono pari a zero.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 53.276,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad € 0,00.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 213.104,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5.Esecuzione in via d'urgenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del documento di accettazione: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

6.Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente.

Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7.Corrispettivi

Il corrispettivo del servizio è pari alla voce di prezzo a base d'asta , al netto dello sconto percentuale offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

8. Modalità di svolgimento del servizio e tempi di esecuzione del servizio

Tutte le prestazioni devono essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente secondo le modalità impartite dall'ISTAT e dal Comune di Ascoli Piceno e comunque:

➤ Indagini per i prezzi al consumo

- la rilevazione dei dati deve essere effettuata dall' **1 al 21 di ogni mese dell'anno**. (Se il primo giorno del mese coincide con un festivo la rilevazione inizierà il giorno successivo);
- i dati devono essere rilevati presso le unità di rilevazione del campione mediante PC palmare di proprietà dell'ISTAT e concesso in comodato d'uso al Comune di Ascoli Piceno; tali strumenti verranno affidati dall'Amministrazione ai rilevatori e al coordinatore incaricati dal fornitore, i quali dovranno custodirli con cura e diligenza e farne esclusivo uso lavorativo; eventuali malfunzionamenti dei PC palmari non derivanti da un uso scorretto dei rilevatori verranno risolti, tramite l'Amministrazione, dall'ISTAT che provvederà anche alla loro periodica sostituzione;
- i rilevatori e il coordinatore devono essere disponibili ad operare su tutto il territorio comunale utilizzando mezzi propri o del Fornitore;
- i rilevatori e il coordinatore nello svolgimento del loro servizio effettueranno i giri di rilevazione nei giorni stabiliti ed opereranno rapportandosi con il Servizio Comunale seguendo tutte le direttive loro impartite;
- i rilevatori e il coordinatore non possono divulgare ad alcuno le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione della loro attività.

➤ **Indagini multiscopo sulle famiglie**

- Le indagini annualmente previste sono in media quattro, due nel primo semestre dell'anno e due nel secondo; le date effettive di rilevazione e il numero di famiglie da intervistare saranno comunicate dall'ISTAT in corso d'anno (indicativamente quarantacinque interviste per ogni indagine);
- le rilevazioni devono essere effettuate mediante compilazione di modelli cartacei predisposti dall'ISTAT e forniti dall'Amministrazione ai rilevatori relativamente ai campioni di famiglie estratte casualmente dall'ISTAT – rispettando i tempi e le modalità impartite dall'ISTAT stesso con apposite circolari – recandosi presso le famiglie del campione, che saranno preventivamente avvisate;
- il numero di interviste da effettuare, i tempi di realizzazione indicati dall'ISTAT saranno comunicati al Fornitore dal Servizio comunale in tempo utile alla rilevazione, secondo il calendario comunicato dall'ISTAT stessa tramite apposita circolare;
- il personale addetto allo svolgimento del servizio deve essere disponibile ad operare su tutto il territorio comunale utilizzando mezzi propri o del Fornitore e come per le indagini "Prezzi al consumo" sono tenuti al segreto statistico;
- il personale addetto, al termine di ogni indagine, devono consegnare al Servizio comunale competente i questionari regolarmente compilati relativi alle famiglie del campione.

La ditta aggiudicataria fin dall'affidamento dell'appalto e per tutta la sua durata è tenuta :

- a rendere la prestazione di rilevazione oggetto del presente capitolato nel rigoroso rispetto dei tempi e delle modalità indicate;
- ad impiegare personale idoneo e capace al fine di garantire la buona riuscita delle prestazioni;
- a provvedere ad eventuali sostituzioni in caso di assenza con altri addetti, senza detrimento della qualità del servizio;
- a rispettare le normative contrattuali, previdenziali e fiscali previste per la categoria di appartenenza. In particolare, il personale impiegato non potrà essere inquadrato con profili e professionalità inferiori a quelli previsti dai CCNL;
- a fornire al Servizio comunale competente ad inizio rapporto, l'elenco del personale stabilmente impiegato nell'appalto.

La ditta aggiudicataria fin dall'affidamento dell'appalto e per tutta la sua durata è tenuta a garantire:

- la partecipazione delle figure professionali coinvolte nell'appalto ai corsi di formazione ed aggiornamento propedeutici all'attività di cui trattasi;
- la conoscenza merceologica dei prodotti non alimentari e alimentari freschi e confezionati;
- la conoscenza nel territorio comunale e limitrofo dell'ubicazione delle unità di rilevazione;
- un costante rapporto con il referente dell'Amministrazione;
- la custodia dei dati raccolti e la consultabilità degli stessi da parte dell'Amministrazione.

Inoltre, è fatto carico alla ditta aggiudicataria di:

- svolgere ulteriori verifiche che l'ISTAT richiederà di effettuare sul campo (adeguamenti di descrizione dei prodotti e controllo ulteriore dei prezzi rilevati e fornire giustificazioni);
- verificare con l'ISTAT gli eventuali cambi di base di prodotto;
- verificare con l'ISTAT ed eventualmente aggiornare l'archivio ditte, nonché la varietà, la marca e la qualità dei prodotti;
- preparare questionari da utilizzare per la rilevazione degli affitti delle abitazioni, da rilevare direttamente nelle residenze abitative, per poi inserire i dati nel tablet e sui programmi di gestione ISTAT;
- preparare questionari da utilizzare per la rilevazione delle spese condominiali, presso gli amministratori di condominio, per poi inserire i dati sui programmi di gestione ISTAT;
- preparare per poi verificare con l'ISTAT i prospetti di calcolo delle tariffe in genere (Gas Metano, Acqua, Servizi Cimiteriali, Trasporti, Tari, etc.), delle mense scolastiche, asili nido, degli spettacoli teatrali e sportivi, etc. per poi inserire i dati sui programmi di gestione ISTAT;

9. Gruppo lavoro

Il fornitore garantirà il puntuale adempimento del servizio utilizzando i profili professionali di seguito indicati. Il fornitore dovrà garantire che a carico del personale impiegato non sussistano condanne penali e carichi penali pendenti per reati che incidono sulla loro moralità professionale. I suddetti requisiti saranno accertati, nella fase prodromica alla stipula del contratto sui soggetti che il fornitore dovrà indicare quali incaricati per lo svolgimento del servizio, fermo restando l'autonomia organizzativa dell'operatore economico contraente.

Per un'efficace gestione del servizio si è ipotizzata la presenza di un coordinatore di livello II per circa 17 ore settimanali e due rilevatori di livello IV per complessive circa 30 ore settimanali

Il personale addetto alla rilevazione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o a titolo di studio equiparato;
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- conoscenze della statistica di base;
- conoscenze di base della lingua inglese;
- competenze informatiche adeguate all'effettuazione della rilevazione elettronica dei dati;
- competenze merceologiche;
- essere a conoscenza delle regole imposte dall'ISTAT per l'esecuzione della rilevazione dei prezzi ISTAT.

✓ *Il coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:*

Il Coordinatore deve essere in possesso di laurea in scienze statistiche o titolo equipollente. È sufficiente il possesso di diploma di scuola media superiore unitamente a esperienza almeno triennale in materia di rilevazioni statistiche e/o indagini multiscopo.

Si richiede, inoltre un'ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e una conoscenza di base della lingua inglese, e la conoscenza e le capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

In caso di sostituzione del personale impiegato nel servizio che dovesse abbandonare per qualunque ragione l'incarico, il fornitore dovrà:

- comunicare la variazione all'Amministrazione, entro 15 giorni dall'evento, indicando il nominativo del nuovo membro del gruppo di lavoro in possesso dei requisiti minimi previsti dal presente capitolato;
- presentare il curriculum del nuovo membro del gruppo di lavoro e la documentazione riguardante la regolarità del rapporto di lavoro o di collaborazione.

In caso di mancata approvazione da parte del Servizio comunale per carenza dei requisiti minimi richiesti, il Fornitore dovrà individuare un nuovo membro del gruppo di lavoro e sottoporre la nuova ipotesi di sostituzione con le modalità sopra indicate.

L'Amministrazione può chiedere la sostituzione di personale che abbia suscitato perplessità sul piano comportamentale e/o del rendimento o che per qualsiasi altro giustificato motivo non risultasse idoneo al servizio, rimanendo il Fornitore responsabile della condotta di tutto il personale, senza alcun aggravio e responsabilità a carico del Comune.

Il personale è tenuto:

- a) a tenere un comportamento decoroso e dignitoso nei confronti dei titolari e dipendenti dei soggetti presso i quali verranno svolte le rilevazioni;
- b) a far uso, nell'esecuzione degli adempimenti, di apposita tessera di riconoscimento, da esibire ai soggetti con i quali entra in contatto nell'ambito dell'esecuzione del servizio;
- c) assicurare disponibilità agli spostamenti per raggiungere le unità di rilevazione;
- d) per i cittadini stranieri, conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
- e) ad essere in possesso di adeguate capacità relazionali che permettano di svolgere le funzioni previste dal servizio;
- f) a conoscere le regole imposte dall'ISTAT per l'esecuzione della prestazione.

In particolare, il coordinatore del servizio è tenuto a:

1. mantenere rapporti con l'Amministrazione e l'ISTAT;
2. assegnare compiti e fornire istruzioni ai rilevatori;
3. provvedere alla redazione del piano rilevazione annuale e alle eventuali successive modifiche in corso d'opera;
4. partecipare a tutte le conferenze/incontro con ISTAT nonché giornate formative;
5. redigere relazioni circa l'andamento del lavoro.

10. Condizioni di svolgimento del servizio

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento del servizio o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto (o della lettera – contratto), resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

11. Attestazione di regolare esecuzione

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

12. Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30 comma 5bis del d.lgs.50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di

legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto

13. Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel paragrafo 8 "modalità di esecuzione" del presente Capitolato e alle tempistiche disposte dall'ISTAT, è fissata una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio indicati nel Capitolato. In caso di rilevazione incompleta, il Comune di Ascoli Piceno addebita al fornitore una sanzione dell'importo tra i 100,00 euro ed i 500,00 euro, da valutarsi a seconda dei casi, che viene dedotta dal pagamento della fattura relativa al periodo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

14. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

15.Modalità di realizzazione

Il coordinatore del servizio avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti il servizio; egli pertanto sarà l'unico interlocutore del direttore dell'esecuzione ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente contratto di cui trattasi.

16. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni

17. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

18. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

19. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali.

20. Danni e responsabilità

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile terzi, stipulata con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, per la copertura dei rischi conseguenti all'espletamento dell'attività di appalto, per il risarcimento dei danni materiali e/o delle lesioni fisiche cagionate a terzi, all'Amministrazione, al personale dell'Amministrazione. La garanzia dovrà essere valida anche per i danni conseguenti a violazione di norme, ivi compreso il codice della Privacy. La polizza assicurativa dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00, senza limite aggregato annuo, decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del contratto e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza del contratto stesso.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00, mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza del contratto e/o di ogni attività relativa, anche se successiva alla scadenza del contratto stesso.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

21. Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

22. Subappalto

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D Lgs. 50/2016.

23. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

24. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;

- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) in caso di subappalto non autorizzato;
- j) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- k) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

25. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488

26. Controversie

Per le controversie derivanti dal contratto, in caso di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Cantalamessa